



REGIONE DEL VENETO

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE AZIENDE SANITARIE



PT 01 Valutazione dei rischi

Definisce le modalità per la valutazione di tutti i rischi e propone un modello per annotare in un Piano ordinato tutti gli interventi di prevenzione di cui si sia individuato il fabbisogno a seguito della valutazione, allo scopo di seguirne nel tempo la realizzazione

DOCUMENTI:

PT 01 Valutazione dei rischi

DS 10 Piano di intervento

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 1/9

Indice

1. SCOPO.....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3. COMPITI E RESPONSABILITÀ	2
4. DEFINIZIONI.....	2
5. MODALITÀ OPERATIVE	3
5.1 RICHIAMI NORMATIVI	3
5.2 ITER PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	4
5.3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	8
5.4 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	8

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 2/9

1. Scopo

Fornire le linee guida operative per redigere e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in sintonia con il Sistema di Gestione della Sicurezza negli ambienti di lavoro, adottato dall'Azienda ULSS/Ospedaliera.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le attività svolte all'interno dell'ULSS/Azienda Ospedaliera, secondo quanto indicato all'art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 così come integrato dal D.Lgs.106/2009.

La valutazione del rischio incendio e la valutazione del rischio Pronto Soccorso seguono specifici indirizzi normativi, così come la valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti, effettuata dall'Esperto Qualificato secondo quanto previsto dal D.L. 241/2000.

3. Compiti e responsabilità

I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono:

Redazione: Responsabile del Sistema

Approvazione: Direttore Generale.

Attuazione: tutte le figure aziendali.

Il Responsabile del Sistema promuove l'attuazione della procedura unitamente alle altre figure preposte in Azienda (dirigenti, preposti, SPP, Medico Competente, RLS, consulenti esterni); il Direttore Generale si adopera per favorirne l'applicazione.

4. Definizioni

PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una determinata "entità" (sostanza, attrezzo, macchina, procedura di lavoro, ecc.) potenzialmente in grado di causare danni.

SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli.

RISCHIO: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: valutazione globale che tiene conto della probabilità, o frequenza del verificarsi dell'evento dannoso (infortunio, intossicazione, malattia professionale, ecc.), e dell'entità delle conseguenze (o danno) che può essere causato

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 3/9

dall'evento dannoso (es. ferita leggera, trauma grave, lesioni permanenti, morte).

PREVENZIONE: tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare o ridurre la probabilità che si verifichi un evento dannoso.

PROTEZIONE: l'insieme delle azioni messe in atto, sia a livello collettivo che individuale, volte ad eliminare o ridurre la gravità delle conseguenze (danno) di un evento non desiderato.

5. Modalità operative

5.1 Richiami normativi

Il Direttore Generale, in relazione alla natura dell'attività dell'ULSS, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle differenze di genere, all'età, a disabilità, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuali, ecc.. Considera tali fattori anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e degli agenti impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

Nella valutazione dei rischi, deve essere considerata anche la particolare condizione delle Lavoratrici Madri, secondo quanto previsto nel Testo Unico D.Lgs. 151/2001.

All'esito della valutazione, il Direttore Generale assume un documento, che deve avere data certa e contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza dovrà essere comprensivo delle quantificazioni economiche gestito dal Dipartimento Area Logistica e Tecnica
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale e del Medico Competente ove abbia partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 4/9


Il Direttore Generale, attraverso il SPP, effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed con il Medico Competente, nei casi in cui sia necessaria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione dei rischi e il documento sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La valutazione del rischio deve essere ripetuta comunque ogni tre anni nel caso di rischio biologico (art. 271 comma 3 D.L. 81/08).

Il D.L. 81/08, con quanto indicato all'art 28, ribadisce la responsabilità del DdL anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. La particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il DdL per questa valutazione si avvalga del MC (art. 29 comma 1).

5.2 Iter per la valutazione dei rischi



LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 5/9

Pianificazione della valutazione dei rischi

La pianificazione della valutazione dei rischi consiste in una fase preliminare, che prevede:

- raccolta della documentazione;
- predisposizione del layout del luogo di lavoro, con identificazione delle Unità Operative, degli impianti e delle attrezzature;
- acquisizione dell'elenco del personale, con la specifica della mansione svolta e dell'Unità Operativa di appartenenza;
- identificazione dei compiti e delle responsabilità;
- predisposizione di un elenco di impianti, macchine e attrezzature, eventualmente suddiviso per reparti e/o per edifici;
- raccolta della storia infortunistica dell'Azienda, negli ultimi 5 anni;
- predisposizione di un elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali in uso presso l'Azienda, suddivisi per Unità Operativa;
- definizione delle modalità più idonee per il coinvolgimento di coloro che operano in Azienda;
- identificazione dell'elenco di tutti i possibili fattori di rischio, sulla base della letteratura e dei dati raccolti, anche mediante il coinvolgimento del personale.

Segue, quindi, una fase di analisi e valutazione di tutti i rischi che consiste in:

- verifica della conformità dell'ULSS/Azienda Ospedaliera, in riferimento alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- individuazione dei livelli di pericoli/rischi nelle diverse Unità Operative;
- individuazione dei livelli di pericoli/rischi presenti, sulla base delle singole attività svolte dagli operatori, in funzione delle mansioni loro assegnate.

Quanto sopra, viene elaborato sulla base della documentazione raccolta e di sopralluoghi effettuati nelle singole Unità Operative, secondo un calendario pianificato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e da questi inviato al Medico Competente, ai preposti delle Unità Operative interessate e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tramite una lettera di comunicazione.

I sopralluoghi, pianificati nelle singole unità operative identificate, vengono effettuati da addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente dal Medico Competente e sono volti a:

- valutare le condizioni operative;
- individuare e stimare i rischi specifici presenti;
- individuare le misure di prevenzione da attuare (di tipo tecnico, organizzativo o procedurale).

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 6/9

Effettuazione della valutazione del rischio

Al termine della fase precedente, si effettua la stima di ogni rischio, utilizzando una scala che definisce l'*entità del rischio* sulla base di criteri espliciti.

In conseguenza delle considerazioni, delle verifiche ed degli approfondimenti effettuati, vengono definite le misure di prevenzione e protezione da adottare, ritenute le più idonee in base alla situazione. Quindi, in base all'entità stimata dei rischi, vengono definite le caratteristiche generali e le priorità di intervento per l'attuazione di dette misure.

Operativamente, a seguito del sopralluogo, si procede alla stesura della relazione di sopralluogo che verrà successivamente inserita nel Documento di valutazione dei Rischi.

Il RSPP evidenzia al Direttore Generale l'esigenza di condurre indagini particolari, anche strumentali, al fine di misurare l'entità di rischi specifici, quali ad esempio:

- indagini strumentali di agenti fisici (rumore, microclima, campi elettromagnetici, ecc.)
- indagini strumentali di agenti chimici (gas anestetici, antiblastici, ecc.).

Per le indagini strumentali ci si può avvalere della collaborazione di ditte esterne qualificate.

Il RSPP raccoglie e valuta tutti i rapporti e le indagini condotte quali:

- segnalazioni di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS
- relazioni sanitarie del Medico Competente
- rapporti dei servizi dell'area Tecnica e Logistica
- rapporti di enti di controllo esterni
- relazioni delle indagini strumentali.

Al fine di condurre una valutazione completa ed approfondita, è necessario anche identificare i lavoratori che risultino esposti ai rischi individuati.

Tale individuazione sarà riferita in primo luogo alle mansioni dei lavoratori, come gruppi omogenei, e successivamente all'individuo, collegando il nominativo alla mansione, in funzione degli adempimenti, in merito alla sorveglianza sanitaria e alla programmazione della formazione ed informazione.

Specifica attenzione verrà posta alla identificazione di gruppi di lavoratori deboli e/o di lavoratrici madri. In particolare, per queste ultime è opportuno (oltre che obbligatorio) identificare a priori le attività a rischio per la gravidanza o per il feto, e quelle in cui la lavoratrice in gravidanza può continuare ad operare fino al periodo di astensione obbligatoria. Su questo argomento deve essere prevista una ampia informazione, ed il relativo documento darà condiviso con gli uffici addetti alla gestione del personale e con le Unità operative interessate.

La stima dell'entità delle esposizioni, in funzione del tipo di rischio al quale ci si riferisce, può implicare una valutazione della frequenza e della durata delle operazioni effettuate dal lavoratore, che comportino rischi per la salute e la sicurezza. In altre situazioni, l'entità

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 7/9

dell'esposizione al rischio può essere determinata mediante calcoli e/o misure di igiene industriale o ambientale od utilizzando criteri di valutazione specifici e dettagliati.

La stima dell'esposizione risulta necessariamente soggetta ad aggiornamento ogniqualvolta vengano introdotte nuove procedure di lavoro o modificate altre condizioni logistiche o ambientali, in modo tale da poter prevedere una variazione dell'esposizione dei lavoratori.

Redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione redige il Documento di Valutazione dei Rischi come specificato nel paragrafo 5.3.

Il documento può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico. Deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

La revisione del DVR (intero o di singole *sezioni*) deve essere prevista nei casi di variazioni delle modalità di lavoro, quando queste comportino modifiche agli elementi considerati per la valutazione dei rischi.

Anche tutti i documenti allegati al Documento di Valutazione dei Rischi saranno tenuti aggiornati in base alle loro caratteristiche, necessità od obbligatorietà legislative.

Stesura dei Piani di intervento

Il Direttore Generale, sulla scorta delle priorità emerse nel Documento di Valutazione dei Rischi, si adopera per l'attuazione dei Piani di intervento per la Sicurezza, attraverso l'individuazione delle modalità utili ad applicare le misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. (vd. DS 10 "Piano di attuazione degli interventi").

Questa fase consiste in:

- definizione delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative, procedurali per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero degli esposti) da mettere in atto in conseguenza alla valutazione eseguita;
- verifica dell'applicabilità delle misure di prevenzione e protezione definite;
- stesura di un programma per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione definite, con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione delle stesse;
- implementazione delle procedure da mettere in atto per l'attuazione delle misure da realizzare;

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 8/9

- individuazione dei dirigenti responsabili della realizzazione degli interventi di prevenzione e protezione definiti, siano essi dei servizi centrali dell'Azienda (Dipartimento Area Logistica e Tecnica, Provveditorato, Formazione, Farmacia, Medico Competente, Servizio di Prevenzione e Protezione), sia di Unità Operativa, in particolare per quanto attiene alle procedure di lavoro sicuro.

5.3 Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:

1. Dati generali identificativi dell'Azienda ULSS/Ospedaliera
2. Descrizione dell'attività e schema del ciclo lavorativo
3. Individuazione delle fonti di pericolo per la Sicurezza e la salute dei Lavoratori
4. Specificazione dei criteri e dei metodi per la valutazione del rischio
5. Valutazione di tutti i rischi
6. Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati
7. Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
8. Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere
9. Tempi di attuazione in riferimento alle misure di prevenzione e protezione individuate.
10. Indicazione del nominativo del RSPP, dei RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio
11. Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
12. Criteri di gestione e revisione del Documento di Valutazione dei Rischi

Nell'ottica del miglioramento continuo e pensando alle fasi di riesame e miglioramento del Sistema di Gestione, quindi ai necessari aggiornamenti del DVR, lo stesso viene composto in *sezioni* indipendenti (per Unità Operativa e, all'interno, per rischio), ognuna corrispondente ad una emissione del documento stesso, ma revisionabile singolarmente.

5.4 Attuazione delle misure di prevenzione e protezione

Il Direttore Generale, mediante le strutture aziendali di staff e di linea competenti redige i programmi d'intervento necessari e le relative procedure, tenendo conto delle priorità emerse dal Documento di Valutazione dei Rischi e stabilendo i tempi di attuazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi e i Piani d'Intervento devono essere oggetto dell'informazione aziendale, non solo alle figure previste dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, ma anche ai Responsabili delle Strutture Aziendali (Ospedali, Distretti, Dipartimenti di

LOGO AZIENDA	Azienda..... Valutazione dei rischi	PT 01
		Rev. 02 del 01/12/2015
		Pag. 9/9

Prevenzione) e dei Dipartimenti Tecnico-Logistici e Amministrativi secondo la procedura PG 02 "Flussi comunicativi, formativi e relazionali".

LOGO AZIENDA	Azienda.....	DS 10
		Rev. 00 del 22/09/08
		Pag. 1 /1

PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI DA REALIZZARE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	FIGURE RESPONSABILI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	SCADENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (mese/anno)	AVANZAMENTO – DATA	VISTO CONTROLLO